

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

BOZZE DI STAMPA

5 dicembre 2022

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**A.S. 345 - DECRETO-LEGGE AIUTI QUATER
FASCICOLO EMENDAMENTI SEGNALATI
5 DICEMBRE 2022, ORE 17**

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.7

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Al comma 1, dopo le parole: «sono riconosciuti,» inserire le seguenti:
«nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese.».*

1.14

PATTON, DURNWALDER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e quarto trimestre 2022, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che sono attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, a prescindere dalla classificazione ATECO di riferimento, è riconosciuto il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella medesima percentuale ed alle medesime condizioni previste al comma 1"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto ad euro 32 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.20

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: I contributi straordinari previsti al comma precedente sono estesi a favore degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale».

1.28

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.30

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.40

ROSA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

2) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

3) al comma 6 sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,";

4) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: '31 dicembre 2022' con le seguenti: '30 giugno 2023'.";

5) il comma 8 è soppresso;

6) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. All'articolo 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: 'secondo trimestre 2022', sono sostituite dalle seguenti: 'primo trimestre 2022';

b) al comma 4, le parole: 'secondo trimestre 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'primo trimestre 2022'."».

1.42

DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,».

1.48

DE CARLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.51

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 7, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

c) al comma 11:

1) alla lettera a), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) alla lettera b), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

1.52 (testo 2)

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 6 sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,";

b. dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.50 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023"."

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 6, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

b. al comma 7, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»

c. al comma 11:

1. alla lettera a), le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»
 2. alla lettera b), le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»
-

1.0.10

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti "di prima necessità", ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20% di quanto previsto in fattura».
-

1.0.16 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in favore degli enti locali e degli enti del terzo settore)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: << incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province>> sono sostituite dalle seguenti:<< incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 400 milioni di euro, da destinare per 320 milioni di euro in favore dei comuni e per 80 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province>>

2. 1. All'articolo 8 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. le parole: <<registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti:<< registrati nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022>>;

2. le parole: <<con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti:<< con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2022>>;

3. le parole: <<pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti:<< 100 milioni di euro per l'anno 2022>>;

b) al comma 2:

1. le parole: << 100 milioni di euro per l'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti: << 130 milioni di euro per l'anno 2022>>;

2. le parole:<< nei primi tre trimestri dell'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti: << nell'anno 2022>>.

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3*, comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso, dopo le parole «registrato nel terzo» inserire le seguenti: «e nel quarto, e»;

2) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole "e le parole «nei primi trimestri dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «nell'anno 2022»".

b) *all'articolo 15*:

• *al comma 5*, sostituire le parole:<< 6.037,454 milioni di euro>> con le seguenti:<< 6.437,454>>;

• *al comma 5, lettera a)*, sostituire le parole:<< 1.527 milioni di euro>> con le seguenti:<< 1.927 milioni di euro>> e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: <<400>> con la seguente:<< 800>>, al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: << 200>> con la seguente: << 400>> e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra:<< 200>> con la seguente:<< 400>>.

Art. 2

2.1

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e di sostenere il settore dell'autotrasporto turistico delle persone, all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

"1-bis) imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

1-ter) imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;».

2.0.1

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

b) al comma 4 le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

c) al comma 5 le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2023».

2.0.4 (testo 2)

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

2. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al comma 1043 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2022, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".

2.0.5

ROSSOMANDO, MISIANI, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Teleriscaldamento)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 3

3.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».

3.11

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, non è richiesta alle imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.».

3.12

NAVE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «autorizzata all'esercizio del ramo credito» *inserire le seguenti:* «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385» *e dopo le parole:* «copertura assicurativa» *inserire la seguente:* «fideiussoria»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «ramo credito e cauzioni», *inserire le seguenti:* «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

3.13

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;

b) *il comma 6 è abrogato.*

3.16

PAITA, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici."».

3.17

DE POLI

Sopprimere il comma 7.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della Legge 23.12.2014 n. 190.

3.18

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER

Sopprimere il comma 7.

3.32

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese alberghiere e termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° giugno 2022 o, se successivi, a quella di pubblicazione della presente legge di conversione, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 aprile 2023;

b) per i prestiti non rateali con cadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 aprile 2023, alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è sospeso fino al 30 aprile 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto

di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

9-ter. La comunicazione prevista al comma *9-bis* è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

3.33

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis.* All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da: "deve dimostrare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili"».

3.36

CAMUSSO, MISIANI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«*9-bis.* Al fine di fare fronte alle conseguenze dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas, per le utenze domestiche intestate a soggetti componenti nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 20.000 euro, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute nell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 ed è conseguentemente fatto divieto fino al termine

del 31 marzo 2023 di procedere al distacco dei contatori delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale».

3.42

SCURRIA, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 5 comma 3 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: "perdurare degli effetti della pandemia," sono inserite le seguenti: "nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001,"».

3.43

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022," sono soppresse.».

3.45

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole: "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori

in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."».

3.50

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"».

3.52

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"».

3.53

TOSATO, STEFANI, TESTOR, DREOSTO

Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Regi-

stro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 2, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro" e le parole: "nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021"»;

c) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023"».

3.56

DAMANTE, BEVILACQUA, CASTELLONE, PATUANELLI, GUIDOLIN, NAVE, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), dopo le parole: «a) al comma 1,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

2) alla lettera b), dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».

3.61

LORENZIN, MARTELLA, ZAMPA, CRISANTI

Al comma 12, lettera a), capoverso, dopo le parole: «delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207» inserire le seguenti: «, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica».

3.62

MENNUNI, DAMIANI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».*

b) *dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:*

«12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario così suddiviso: 15 milioni in favore degli esercenti l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ATECO 10.71.10) e 15 milioni di euro a favore delle strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani (codice ATECO 87.10.00) e delle Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (codice ATECO 87.30.00).

12-ter. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico del fondo di cui al comma 12-bis, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

12-quater. I contributi di cui al comma *12-bis* non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

c) al comma 14, dopo le parole: «lettera b),» sono inserite le seguenti: «e dal comma 12-bis,».

3.68 (testo 2)

PARRINI, MANCA

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore dei Comitati della Croce rossa italiana che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali.

12-ter. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 15:

- *al comma 5, sostituire le parole: << 6.037,454 milioni di euro >> con le seguenti: << 6.057,454 >>;*
- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: << 1.527 milioni di euro >> con le seguenti: << 1.547 milioni di euro >> e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: << 200 >> con la seguente: << 220 >>.*

3.72

NATURALE, CROATTI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli impianti di potenza inferiore ad i MW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione.".

12-ter. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."».

3.73

MISIANI, CAMUSSO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-*ter*. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-*bis*, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.».

3.74

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.».

3.80

MANCA, LORENZIN

Dopo il comma 14, inserire il seguente comma:

«14-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di mitigare gli effetti economici dell'aumento dei costi energetici del settore farmaceutico, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco, secondo le modalità stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo 2023".».

3.83

PAITA, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.84

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 111 del TUB e al fine di estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili, i soggetti, già iscritti nell'apposito elenco previsto dallo stesso articolo, non necessitano di ulteriori provvedimenti autorizzativi o regolamentari per dare concreta attuazione a quanto previsto nell'art. 1, comma 914, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234».

3.85

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-*bis*. Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera *h*) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

3.0.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 3-bis.

(Rinegoziazione dei debiti delle piccole e medie imprese)

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.».

3.0.5 (testo 2)

AUGELLO, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette a favore delle famiglie)

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i clienti finali domestici residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

2. A garanzia del piano di rateizzazione di cui al comma 1, i clienti finali domestici possono accedere al Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c) e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica e di gas naturale hanno l'obbligo di offrire al cliente finale domestico una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, senza applicazione dei tassi di interesse, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate per un massimo di 24 rate mensili.

4. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata anche in favore di clienti finali domestici che presentano, alla data della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, esposizioni nei confronti del sistema creditizio classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

5. La richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 può essere avanzata dai clienti finali domestici il cui valore soglia dell'ISEE non è superiore a 25 mila euro. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai clienti finali domestici che hanno accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia dal medesimo articolo 1, comma 3 citato.

6. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, il cliente finale domestico aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.7

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei

servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2 e 243-bis, comma 8, lettera *b*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.».

3.0.9

MICCICHÈ, ROSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in favore della Regione Siciliana)

1. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione Siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai seguenti interventi:

- 95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

- 30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

- 280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.».

3.0.10

ROMEO, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

3.0.13

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Moratorie al credito per le imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

3.0.17

SALLEMI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Precisazioni sul perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)

All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1."».

3.0.18

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi.

Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al 30 aprile 2023; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *m*) e *s*), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».

3.0.19

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in favore dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana)

1. I Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non avessero ancora sottoscrit-

to l'Accordo di cui al successivo comma 572, possono sottoscriverlo entro il 31 dicembre 2022, inserendo nell'Accordo la previsione che ciascun Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà proporre una modifica dell'Accordo medesimo, anche al fine di rimodulare le misure adottate ed aggiornare, di conseguenza, il relativo cronoprogramma, anche per armonizzarlo con il piano di riequilibrio eventualmente rimodulato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n.115 del 9 agosto 2022, convertito con Legge 21 settembre 2022, n. 142. In ogni caso, la modifica dell'Accordo dovrà essere sottoscritta entro il 30 giugno 2023 e potrà contenere eventuali nuove misure di sostegno in favore degli enti locali interessati. Il termine di verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui comma 577 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 è differito al 31 dicembre 2023.

2. Per i Comuni di cui al comma 1, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'art. 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 gennaio 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al precitato comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.».

3.0.20

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno per le imprese per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

3.0.21

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Ulteriori misure di semplificazione
per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-*septies*, inserire il seguente:

"2-*septies bis*.1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta, ad eccezione delle strutture. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano alle strutture turistiche o termali, ubicati nei centri storici dei Comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità"».

3.0.24

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Extraprofitti comunali da energia rinnovabile)

1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.26

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento" sono soppresse.».

Art. 4.

Art. 4

4.1

Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, GUIDOLIN, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Sopprimere l'articolo.

4.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

4.4

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alea, sopprimere le parole: «e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti» e dopo le parole: «ai clienti finali industriali a prezzo accessibile», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.»;*

b) *alla lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *sopprimere le lettere b) e c);*

d) *alla lettera d), capoverso «4»:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «del made in Italy» inserire le seguenti: «, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «in 50 e 100» con le seguenti: «in 20 e 100»;*

3) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistri-*

buiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).».

4) *al terzo periodo, dopo le parole:* «ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi» *con le seguenti:* «ad almeno il 95 per cento dei volumi produttivi attesi».

4.5

FINA

Al comma 1, dopo le parole: «gas climalteranti» *inserire le seguenti:* «tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nel vertice della COP 27».

4.6

MARTELLA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.8

GUIDOLIN, Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.10

AMIDEI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po» *con le seguenti:* «ad una distanza di non meno di 40 Km a sud dal 45° parallelo».

4.11

BALBONI, AMIDEI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), n. 2, sostituire le parole: «9 miglia» con le seguenti: «20 miglia».

4.13

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE, GUIDOLIN, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche» inserire la seguente: «indipendenti»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente."»;

c) *alla lettera d):*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «quinto anno» con le seguenti: «terzo anno»;*

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La verifica dei termini di cui al primo periodo comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica.»;*

3) *al secondo periodo, sostituire le parole: «50 e 100 euro per MWh» con le seguenti: «35 e 85 euro per MWh»;*

4) *al terzo periodo, sostituire le parole: «ad almeno il 50 per cento» con le seguenti: «ad almeno il 75 per cento».*

4.18

MAGNI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera d), al capoverso comma 4 sostituire le parole: «alla fine del quinto anno» con le seguenti: «annuale».

4.19

ROSA, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera e), capoverso 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese e alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «secondo criteri di riparto pro quota» inserire le seguenti: «anche con riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy».

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per le concessioni di coltivazione di gas naturale in mare di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il 10% del gas estratto è destinato, a titolo di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, alle Regioni prospicienti le concessioni stesse al fine di abbattere il costo della molecola del gas in favore delle utenze domestiche.».

4.20

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, lettera e), capoverso «5», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è riservata dal Gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

4.23

BIZZOTTO, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la cabina di regia per la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare, presieduta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da un suo delegato, alla quale partecipano rappresentanti delle Regioni territorialmente interessate, degli Enti locali interessati, di ISPRA, delle relative Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente, del Gestore dei servizi energetici (GSE), dell'Istituto superiore di sanità. La cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale nonché di monitoraggio delle attività di cui al presente articolo con lo scopo di garantire la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale, e la preventiva valutazione di eventuali criticità conseguenti le operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare Per la partecipazione ai lavori della Cabina di regia non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

4.26

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: "esclusivamente durante il periodo emergenziale" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 marzo 2024"».

4.0.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma"».

4.0.9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Tassazione energia da biogas)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-*bis*, inserire il seguente:

"4-*ter*. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212"».

4.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*)" aggiungere le seguenti: "e lettera *b*)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5"».

Art. 5.

Art. 5

5.6

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2024"».

5.0.12

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.17

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis.

(Differimento termini)

1. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'art. 44 comma 7 b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'art. 44 comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, introdotto dall'art. 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.».

Art. 6

6.3

GASPARRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza».

6.0.4

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo

30-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche e integrazioni";

b) al comma 4, al primo capoverso, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanarsi entro il 31 dicembre 2022"».

6.0.5

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreti rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al Commissario speciale e ai Vice Commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al precedente periodo, compensi o rimborsi spese.

3-*ter*. Il Commissario speciale di cui al comma 3-*bis* convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, nulla osta e assensi comunque denominati si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato"».

Art. 7

7.0.7

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di preservare la redditività del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, all'articolo 1, commi 5-*sexies* e 5-*septies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5-*sexies*, lettera *a*), primo capoverso, le parole da: ", restando ferma" sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: ". Nell'ambito dei predetti percorsi sono ammesse relazioni di traffico intraregionali limitate ai capoluoghi di provincia e previo nulla osta della regione interessata, sentiti gli enti locali competenti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, circa la non sovrapposizione o interferenza con tali servizi delle predette relazioni di traffico intraregionali, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche"».

Conseguentemente, al comma 5-septies, le parole: "a decorrere dal 31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".

7.0.18

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni in tema di approvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nickel";

b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

7.0.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche"».

7.0.21

TURCO, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, incrementando la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le soglie di cui alla lettera *d*) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono elevate a 5 MW per gli impianti localizzati in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."

3. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".».

7.0.22

SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 7-*quinquies* del decreto- legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri."

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di 24 mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in fonda scritta, almeno 6 mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione."

c) Al comma 4, dopo la parola: "accordo" sono cassate le parole: "prima della scadenza contrattuale".

d) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili e si applicano anche ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. I contratti di concessione vigenti alla medesima data si intendono prorogati di cinque anni".».

7.0.23

MELCHIORRE, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementali disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

3. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025".».

7.0.24 (testo 2)

MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per l'anno 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.»

7.0.38

GUIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I soggetti con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001, all'art. 1 legge n. 381/1970, all'art. 8 della legge n. 449/97, all' art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000 e all'art. 29-bis della legge n. 120/2020, che sostengono spese, di cui al comma 1 lettera c), dell'articolo 15 del dpr n. 917/1986, riguardanti l'acquisto di veicoli e/o l'acquisto di dispositivi di ausilio alla guida da installare su autovetture, eventualmente già detenute a qualsiasi titolo, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita fino a un importo massimo pari all'importo dovuto, anticipato dal venditore dei beni o dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del

credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

2. Come per la detrazione di cui al succitato comma 1, lettera *c)* dell'articolo 15 del DPR n. 917/86, anche per il contributo, in qualsiasi forma realizzato, va calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro.

3. Il contributo spetta una sola volta (un solo veicolo) nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il contributo non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero. In caso di furto, il contributo per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l'acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto. Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un'auto che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.».

7.0.40

TESTOR, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)

1. Qualora l'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, concerna lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ri-

compresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la documentazione comprovante la conduzione può essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'affittuario o dal comodatario, attestante l'esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le medesime lavorazioni. Resta fermo l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. La presente disposizione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia».

Art. 8.

Art. 8

8.0.1

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le parole: "pari al 100 per cento";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."».

8.0.2

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.».

8.0.3

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. L'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.

2. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia dell'art.1, commi da 857 a 864 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.

Art. 8-ter.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti locali)

1. In deroga ai limiti disposti dall'art. 1, comma 898, Legge n.145 del 30.12.2018, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di

revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.».

Art. 9

9.52

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a) le parole: «alla data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» e le parole da: «e, in caso», fino alla fine della lettera, sono soppresse;*

2) *alla lettera b) le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.60

FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2023».

9.82

LOREFICE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 3, dopo le parole: "barriere architettoniche" sono inserite le seguenti: ", per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.073,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.028,7 milioni di euro per l'anno 2025, 953,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.282 milioni di euro per l'anno 2027, 280,6 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 per 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milione di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2033 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche».

9.83

LOMBARDO, VERSACE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,1 milione di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole dal presente articolo con le seguenti dai commi 1 a 4.

9.87

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

4-ter. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le mo-

dalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.1

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)

1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milione di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.9

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun molo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";

b) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto".».

Art. 10

10.3

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici)

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra."».

10.5

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi

di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023".

Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

10.8

PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Sopprimere il comma 3.

10.9

PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, infine, il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere oggetto di giudizi pendenti che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento».

10.11

PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 3, all'Allegato 2 ivi richiamato, capoverso «Allegato IV-bis», sopprimere il numero 6).

10.12

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per la realizzazione degli interventi relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, è nominato un Commissario Straordinario dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3-ter. Il ruolo di Commissario straordinario di cui al comma 3-bis è attribuito al Presidente *pro tempore* della Giunta regionale della Lombardia. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi di un delegato. In caso di nomina di un delegato, il compenso è stabilito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

3-quater. Sono altresì di competenza del Commissario straordinario di cui al comma 3-bis gli interventi a valere sulle risorse stanziare da Regione Lombardia all'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2022, n. 5.».

10.16

DE POLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90 per cento da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di

valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta".».

10.0.1

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.".

2. All'articolo 26, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraen-

te generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

10.0.4

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di lavori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione."».

10.0.23

DE CARLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione

delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

10.0.26

LOMBARDO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie per piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto

dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo».

10.0.27

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di fuma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il molo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo».

10.0.29

LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzia SACE per PNIVR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.».

10.0.31

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzia SACE per PNRR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.

32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio».

10.0.35

AUGELLO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Garanzie SPV)

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera *b)*, dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

2. al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

Agli oneri si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.36

POGLIESE, RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in favore della Regione Siciliana)

1. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione Siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

- 95.000 euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;
 - 30.000 euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;
 - 280.000 euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.».
-

Art. 11

11.2

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza.».

11.4

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta motiva adeguatamente il temperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

11.0.2

CANTÙ, PAGANELLA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997", sono inserite le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario."».

11.0.11

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione nella qualificazione delle imprese ai fini dei benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. L'articolo 10-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato».

11.0.13

DE PRIAMO, TUBETTI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di suolo pubblico)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

11.0.17

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il Commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie

per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al Commissario straordinario di cui al comma 2, spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.».

11.0.19

CENTINAIO, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di economia sostenibile e circolare previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione ha l'obbligo di tenere traccia dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.

4. Al numero 22 dell'allegato 3, tabella 2.1 "correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali" del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le parole: "non sono ammessi fanghi di depurazione" sono abrogate.».

Art. 12

12.1

ROMEO, PAGANELLA, BERGESIO, TESTOR, DREOSTO, MURELLI

Al comma 1, le parole: «lettera d)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) ed e)».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,65 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.5

LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica altresì per gli immobili adibiti a palestre, piscine e centri natatori, anche all'interno di strutture ricettive, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

12.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 24 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il periodo: "L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la folata scritta" inserire le parole: ", ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a euro 3.200,00 conclusi dagli

enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,"».

12.7

CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023, salvo disdetta dell'interessato».

12.8

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2." sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.";

- al comma 4 le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

3-ter. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022 n.51, non dà luogo all'applicazione di sanzioni».

12.11

PUCCIARELLI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia e dei carburanti, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023 le procedure di fermo di beni mobili registrati, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.».

12.0.14

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.12-bis.

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera *hh*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.15

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica per gli edifici di culto e gli immobili degli enti religiosi rientranti nella disposizione di esenzione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, primo comma, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'articolo 16, lettera a), legge 20 maggio 1985, n. 222)

1. In attuazione dell'articolo 7, commi terzo e quarto, dell'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il primo comma, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si interpreta nel senso che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle attività previste all'articolo 16, lettera a) della legge 10 maggio 1985, n. 222, anche nei casi in cui l'immobile non venga più in concreto utilizzato o risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto contrastante con l'originaria destinazione fiscale di esenzione».

Art. 13

13.1

DAMIANI, GELMETTI, BORGHESE, MANCA, PATTON

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022», *con le seguenti:* «di sanzioni economiche, penali e sportive e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con il versamento delle prime tre rate entro il 22 dicembre 2022»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle more della conversione in legge del presente decreto non si applicano le sanzioni economiche, penali e sportive.».

13.2

LOTITO, DAMIANI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, è aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". La durata dei contratti di licenza, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), del medesimo decreto legislativo, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024 in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni».

13.4

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per Panno 2023" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel medesimo periodo d'imposta".

1-*ter*. Ai fini del comma 3-*bis* è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 19.».

13.6

LOTITO, DAMIANI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare un efficace contrasto alla violazione dei diritti d'autore online relativi agli eventi sportivi diffusi in diretta, nonché di garantire maggiori entrate allo Stato e alle federazioni, associazioni e società sportive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta gior-

ni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.10

DURNWALDER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione dello specifico contesto storico, linguistico e culturale della Provincia Autonoma di Bolzano, il *Verband der Sportvereine Südtirols* (VSS), quale confederazione delle associazioni sportive di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, e l'Unione delle Società Sportive Altoatesine (USSA) sono equiparate agli enti di promozione sportiva (EPS), prescindendo dai requisiti territoriali e di rappresentanza previsti dal regolamento degli enti di promozione sportiva (EPS).».

13.0.1

POTENTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia portuale)

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle misure di incentivazione al pensionamento, per gli anni 2023, 2024 e 2025, per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 16

titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo";

b) al comma 3-*ter*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dalle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori, di cui al comma 3-*bis*, contribuiscono, nella misura del 35 per cento, anche le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, i cui lavoratori risultino beneficiari dell'incentivo."

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.0.14 (testo 2)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Iscrizione a ruolo dei proventi del payback per i dispositivi medici e iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al payback per acquisti diretti relativi agli anni 2020 e 2021)

1. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.";

b. il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare."

2. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore."

13.0.19

GELMINI, PAITA, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2017, n. 300.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato UE.

3. gli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valuta in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.21

IANNONE, BUCALO, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, OCCHIUTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, il personale dirigente e docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.

2. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. Per l'anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo indicato nel primo periodo.

4. All'attuazione di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.22

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 per il comparto istruzione e ricerca, a decorrere dal 2022, nell'ottica del rafforzamento dell'organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche e della rivisitazione dell'ordinamento professionale

volto alla valorizzazione del personale Direttore dei Servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche, è disposto un incremento del salario accessorio sulle risorse a valere sul fondo di cui al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fino a una quota parte complessiva di 30 milioni di euro.

2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento.

3. Per l'anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, sono sospesi tutti i vincoli alla mobilità in deroga alle norme contrattuali vigenti.».

13.0.23

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto, avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella

orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti.

3. Alle immissioni in molo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

13.0.25

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Moratoria sui crediti per le piccole e medie imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

13.0.26

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di turismo)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi energetica in corso, tutelare lo stabilimento termale proclamato patrimonio UNESCO, e garantirne l'operatività e la continuità nell'erogazione dei servizi, al Comune di Monte-

catini Terme è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per l'acquisto dello stabilimento delle Terme di Montecatini.

2. Alla tabella B, allegata alla legge 30 dicembre 2021, n 234, alla voce Ministero del turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: -2.000.000;

2023: -10.000.000.».

13.0.27

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale)

1. I Comuni, in deroga ai divieti fissati dall'art.9 comma 1 quinquies del decreto-legge n. 113 del 2016, al fine di raggiungere e garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale, di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 178 del 30 dicembre 2020, e degli asili-nido, di cui all'articolo 1, comma 172, legge n. 234 del 2021, possono comunque effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, anche con riferimento a processi di stabilizzazione, interamente eterofinanziate sul Fondo di Solidarietà Comunale.».

Art. 14

14.2 (testo 2)

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, capoverso «606-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Per l'anno 2022» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2022» e dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle

scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 5, sostituire le parole: "6.037,454 milioni di euro" con le seguenti: "6.137,454";

2. al comma 5, lettera a), sostituire le parole: "1.527 milioni di euro" con le seguenti: "1.627 milioni di euro" e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: "400" con la seguente: "500", al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: "200" con la seguente: "300" e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: "200" con la seguente: "300";

14.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2022, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;

b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.8

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è calcolata secondo le indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019.».

14.9

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti" sono sostituite dalle seguenti: "è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti";

b) il secondo periodo è soppresso.

3-ter. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, com-

ma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

14.0.2

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)

1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385."

2. Non si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura, incompatibili con quanto previsto dal comma 1.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle *start-up* innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalità sopra individuate, da effettuarsi nel capitale in ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa";

b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;

c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito

delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi.".

4. Al fine di garantire il tempestivo utilizzo delle risorse a sostegno del venture capital e di assicurare la piena operatività del conto corrente di Tesoreria centrale, a cui le predette risorse sono assegnate, all'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nell'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della relativa remunerazione, prevista a valere sulle risorse di cui al presente comma per l'attività svolta da Cassa depositi e prestiti Spa".».

14.0.7

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Differimento termini)

1. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'articolo 44 comma 7 *b)* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'articolo 44 comma 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, introdotto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.».

14.0.10

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure straordinarie in favore dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana)

1. I Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non avessero ancora sottoscritto l'Accordo di cui al successivo comma 572, possono sottoscriverlo entro il 31 dicembre 2022, inserendo nell'Accordo la previsione che ciascun Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà proporre una modifica dell'Accordo medesimo, anche al fine di rimodulare le misure adottate ed aggiornare, di conseguenza, il relativo cronoprogramma, anche per armonizzarlo con il piano di riequilibrio eventualmente rimodulato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142. In ogni caso, la modifica dell'Accordo dovrà essere sottoscritta entro il 30 giugno 2023 e potrà contenere eventuali nuove misure di sostegno in favore degli enti locali interessati. Il termine di verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui comma 577 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 è differito al 31 dicembre 2023.

2. Per i Comuni di cui al comma 1, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 gennaio 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al precitato comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.».

14.0.11

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale)

1. I Comuni, in deroga ai divieti fissati dall'articolo 9 comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2016, al fine di raggiungere e garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale, di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 178 del 30 dicembre 2020, e degli asili-nido, di cui all'articolo 1, comma 172, legge n. 234 del 2021, possono comunque effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, anche con riferimento a processi di stabilizzazione, interamente eterofinanziate sul Fondo di Solidarietà Comunale.».

14.0.12

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)

1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell'anno 2022, al Comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a euro 1.500.000,00.

2. Qualora nell'anno precedente sia stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, i comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti possono procedere ad assunzioni di personale in deroga ai divieti di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno del 17 marzo 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.500.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.13

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 45 del DL 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022 n. 122)

1. Al comma 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "al netto del relativo onere fiscale" sono inserite le seguenti: "e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi."».

14.0.16 (testo 2)

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui ai periodi primo e secondo del presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome."

Art. 15

15.3

NICITA, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, BEVILACQUA, LOREFICE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.5

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, già modificato dall'articolo 10-bis introdotto nel decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circo-

scrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore"».

15.6 (testo 2)

IRTO, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

3-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al primo periodo le parole: «< entro il 31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti:<< entro il 31 dicembre 2025>>».

15.11

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».

15.12

PAGANELLA, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato domanda di erogazione di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all'articolo 1 comma 502-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n.145, la cui richiesta sia stata parzialmente o integralmente definita con decisione di rigetto in ragione dell'assenza dei requisiti patrimoniali e reddituali previsti dal medesimo comma, possono ripresentare la domanda entro il 15 marzo 2023.

4-*ter*. Le risorse disponibili nel fondo indennizzo risparmiatori di cui al comma precedente, sono redistribuite ai risparmiatori che hanno ricevuto un indennizzo soggetto al limite massimo complessivo di 100.000 euro.

4-*quater*. La durata della Commissione Tecnica di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogata al 30 settembre 2023.».

15.13

STEFANI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per gli anni dal 2023 al 2034, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 1 comma 534 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

15.17

PAROLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2023, da destinare al comune di Vibo Valentia in stato di dissesto finanziario, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per opere pubbliche. Agli

oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1

CASTELLI, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di bilancio degli enti locali)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.».

15.0.2

CASTELLI, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche)

Per particolari e motivate esigenze organizzative e funzionali legate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ad eventi calamitosi ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al divieto di cui all'articolo 24, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 di proseguimento dell'attività lavorativa oltre il limite ordinamentale previsto dai rispettivi settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, possono trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, previo consenso dello stesso e per un periodo massimo di due anni oltre il suddetto limite ordinamentale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata fino al 31 dicembre 2026.».

15.0.3

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) al comma 1-ter dopo le parole: "per la ricostruzione" aggiungere le seguenti: "anche nel caso di mancata richiesta dello stesso";

b) al comma 4-quater alla fine aggiungere le seguenti parole: "per tutti gli immobili che sono stati danneggiati e che risultano provvisti di regolare scheda Aedes per la quale sia stata data pubblicità sugli appositi elenchi comunali.";

c) al comma 8-*bis* all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo,";

d) al comma 8-*ter*, alla fine aggiungere le seguenti parole: "per tutti gli immobili che sono stati danneggiati e che risultano provvisti di regolare scheda Aedes per la quale sia stata data pubblicità sugli appositi elenchi comunali. Tale estensione temporale è riconosciuta ESCLUSIVAMENTE per gli interventi combinati sisma ed *ecobonus* che consentano il raggiungimento congiunto dei seguenti risultati:

1) passaggio a una classe di rischio inferiore e/o a due classi di rischio sismico inferiori, attestata tramite:

- asseverazione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 24 del 2020 - Allegato B del DM Sisma *bonus*;

- relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti pre-intervento;

- relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post-intervento;

2) miglioramento di almeno due classi energetiche."».

15.0.5

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure straordinarie per gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. L'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.

2. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia dell'articolo 1, commi da 857 a 864 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario».

15.0.6

CASTELLI, LEONARDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso";

2) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "all'articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30";

b) al comma 3, le parole: "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla".

4. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti commi:

7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma *7-ter*, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".

5. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sono apportate le modifiche che seguono:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "anche in categorie professionali differenti";

b) il terzo e quarto periodo sono soppressi.

6. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla propria dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma *3-bis* del decreto-legge n. 104 del 2020.

7. Al fine di contribuire all'avanzamento della ricostruzione degli edifici di proprietà privata nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, attraverso l'incremento del numero di imprese edili che possano operare nei can-

tieri del cratere Centro Italia, all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) alla lettera c), le parole: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 1.033.000 euro, interamente finanziati ai sensi del presente decreto o anche attraverso il cosiddetto *Super bonus* di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77".

8. Il comma 7, articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:

"7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità, e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, anche rispetto alle singole voci, sulla base del prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per le casistiche previste dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dal Testo unico per la Ricostruzione Privata"».

15.0.7

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il comma 2, dell'articolo 8-ter del decreto-legge 135 del 14 dicembre 2018, convertito in legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, è soppresso.».

15.0.9

RUSSO, MALAN, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti locali)

1. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, legge n.145 del 30 dicembre 2018, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.».

15.0.12

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

15.0.13

MATERA, ZAFFINI, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in favore del personale sanitario precario)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2022"».

15.0.14

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
